

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 12 del 26/01/2015

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 dicembre 2014, n. 2653

Cont. n. 3450/00/CO/GI/GR e 7294/01/CO/GI/GR. Ing. M.D. c/Regione Puglia. Costituzione nel giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 524/14 e proposizione appello incidentale - Ratifica nomina legale esterno, avv. Mario Spinelli.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, titolare di Alta Professionalità, e confermata dall'Avvocato coordinatore, riferisce quanto segue:

Con provvedimento n. 1584 del 20/11/2000 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo del prof. avv. Aldo Loiodice e dell'avv. Michele Spinelli fu Mario nel giudizio (R.G. 4992/00 - cont. 3450/00/CO) promosso innanzi al Tribunale di Bari-sezione Lavoro dall'ing. M.D. per ottenere il risarcimento di tutti i danni (mancata retribuzione a seguito di decadenza dall'incarico di Direttore Generale della AUSL BA/5, danno morale conseguente alla lesione dell'immagine, danno biologico, mancata percezione delle competenza per l'espletata attività nelle funzioni di Commissario Liquidatore delle ex UUSSLL BA/16, BA/17 e BA/18) che assume di aver subito a cagione dei provvedimenti regionali che hanno disposto la non conferma e la decadenza dello stesso dall'incarico di Direttore Generale dell'AUSL BA/5; con successivo provvedimento n. 947 del 9/7/2002 la Giunta Regionale ha deliberato di sostituire l'avv. Michele Spinelli, deceduto in data 13/3/2002, con l'avv. Mario Spinelli;

Con provvedimento n. 1524 dell'11/10/2002, la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi a mezzo degli stessi legali, prof. avv. Aldo Loiodice e avv. Mario Spinelli, nel giudizio (R.G. 13294/00 - cont. 7294/01/CO) promosso innanzi al Tribunale di Bari-sezione Lavoro dal medesimo ricorrente, ing. M.D., volto ad ottenere la condanna della Regione Puglia al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento danno (a-b-c) e/o di quota integrativa stipendiale (d-e-f) delle somme pari a:

- a) £ 143.990.860 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo in cui il ricorrente ha diretto la AUSL BA/5;
- b) £ 30.000.000 per il periodo 1.01.97-28.09.97. attesa la illegittima rimozione dall'incarico a seguito del procedimento di "non conferma";
- c) £ 26.009.140 per il periodo 7/5/99-9/1/2000, a titolo di risarcimento danni per l'illegittima rimozione dall'incarico seguito di provvedimento n. 108/1999 del Dirigente dell'Assessorato alla Sanità;
- d) £ 71.995.430. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, per il periodo in cui il ricorrente ha diretto la AUSL BA/5
- e) £ 15.000.000 per il periodo 1.01.97-28.09.97. attesa la illegittima rimozione dall' incarico a seguito del procedimento di "non conferma";
- f) £ 13.005.570 per il periodo 7/5/99-9/1/2000 a titolo di risarcimento danni per l'illegittima rimozione dall'incarico seguito di provvedimento n. 108/1999 del Dirigente dell'Assessorato alla Sanità;

I suddetti giudizi sono stati riuniti e decisi con un'unica sentenza n. 1750 del 12/7/2010, con la quale la

sezione Lavoro del Tribunale di Bari ha rigettato la domanda proposta dal ricorrente ing. M.D.;

Con provvedimento n. 2402 del 27/11/2012 la Giunta Regionale ha deliberato di costituirsi, a mezzo dell'avv. Mario Spinelli, nel giudizio di appello innanzi alla Corte di Appello di Bari avverso la suddetta sentenza n. 1750/10 del Tribunale di Bari sezione Lavoro proposto dall'ing. M.D.;

La Corte di Appello di Bari sezione Lavoro con sentenza n. 524/2014 ha rigettato l'appello principale proposto dall'ing. M.D. ed ha confermato la decisione di primo grado;

Avverso la predetta sentenza n. 524/14 della Corte di Appello di Bari sezione Lavoro l'ing. M.D. ha proposto ricorso, notificato il 15/9/2014, innanzi alla Corte di Cassazione sezione Lavoro;

Il Presidente della G.R., atteso quanto rappresentato sia dal prefato legale officiato nei precedenti gradi di giudizio, Avv. Mario Spinelli, e sia dal Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica con nota AOO 151 10691 del 30/9/2014, ha ravvisato la necessità di resistere innanzi alla Corte di Cassazione sezione Lavoro al ricorso avverso la sentenza n. 524/14 della sezione Lavoro della Corte di Appello di Bari e di proporre ricorso incidentale; pertanto, con proprio provvedimento del 3/10/14, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al legale già officiato nei precedenti gradi di giudizio, Avv. Mario Spinelli, nato a Bari il 27/2/1953 e ivi domiciliato in Via De Rossi, 27 - codice fiscale: SPN MRA 53B27 A662Y (codice U.P.B. 1.3.1);

Si dà atto che il mandato all' Avv. Mario Spinelli è stato conferito per un importo predefinito pari ad € 20.250,00 oltre IVA e CAP, il tutto come determinato nella convenzione tra il professionista e l'avvocato coordinatore, sottoscritta in data 3/10/14.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere al giudizio di che trattasi.

(Valore della causa: € 2.100.000,00; Settore di spesa: Sanità).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della I.r. n.28/2001 e s.m.ii.

La spesa complessiva derivante dal presente provvedimento, pari ad € 25.693,20, è composta come di seguito indicato e sarà finanziata con le disponibilità del cap. 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso:

- € 20.250,00 (imponibile), € 4.633,20 (IVA), € 810 (CAP) per compenso professionale pattuito con l'avvocato officiato.

L'acconto da corrispondere al professionista, a valere sulla spesa complessiva sopra indicata, è pari ad € 7.707,96, IVA e CAP inclusi.

All'impegno della complessiva spesa ed alla liquidazione e pagamento dell'acconto si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione al cap. 1312.

"Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)"

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale rientrante nella specifica competenza della G.R., ai sensi della I.r. n. 7/97, art. 4 - comma IV - lett. K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento,

titolare di Alta Professionalità, e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della Giunta Regionale e, pertanto, di resistere al ricorso innanzi alla Corte di Cassazione sezione Lavoro avverso la sentenza n. 524/14 della Corte di Appello di Bari sezione Lavoro e di proporre ricorso incidentale a mezzo dell'avv. Mario Spinelli;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa e di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta Dott.ssa Antonella Bisceglia Dott. Nichi Vendola
